

**ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI
ANCONA**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TUTELA DELLA TRASPARENZA 2025/2027
(PTPCT)**



ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE
DI ANCONA

**Redatto dal Referente/Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza (RPCT):
Dott.ssa Simona Cinaglia**

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della
Provincia di Ancona

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della
Provincia di Ancona - Delibera n. 3/25 del 2025

Pubblicato sul sito www.opiancona.it



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona

1. Premessa: legge 190/2012 alla delibera ANAC, normativa e funzione del Piano di Prevenzione Triennale
2. Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
3. Contesto organizzativo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Ancona
4. Processo di adozione del Piano di prevenzione della corruzione
5. Aree maggiormente a rischio corruzione
6. Valutazione aree a rischio
7. Formazione del personale
8. Codici di comportamento
9. Trasparenza ed accesso alle informazioni
10. Rotazione degli incarichi
11. tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
12. Privacy Policy –Generale

1. Premessa: legge 190/2012 alla delibera ANAC, normativa e funzione del Piano di Prevenzione Triennale

La stesura del PTPCT per il triennio 2025/2027 ha condiviso i criteri della Trasparenza e dell'Anticorruzione attualmente, adattandoli alla realtà provinciale dell'OPI di Ancona.

La Legge 190/2012, stabilisce che le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione, a livello nazionale, derivano dall'azione sinergica di tre soggetti:

1. Il Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, costituito con DPCM 16 gennaio 2013, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee guida;
2. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
3. La Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche/CIVIT, la quale, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, svolgeva funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercitava poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché nel rispetto della normativa in materia di trasparenza. A livello nazionale, il sistema di prevenzione e contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione si articola nelle strategie individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale. Il Piano è successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche/CIVIT, oggi ANAC.

A livello di ciascuna Amministrazione, invece, la Legge n. 190/2012 prevede l'adozione del Piano di prevenzione triennale, formulato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine provinciale. Con l'entrata in vigore della L. 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del DL del 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona

amministrazioni, la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche/CIVIT, ha assunto la denominazione di Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

L'art. 192 del DL 90/14, convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, ha poi stabilito che: "i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti dalla Autorità Nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13 del DL 27 ottobre 2009 n. 150, che è rinominata Autorità nazionale anticorruzione".

L'ANAC, da ultimo, con delibera del 21.10.2014 n. 145, tenuto conto:

- a) dell'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale **"per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,** le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.";
- b) dell'articolo 3.1 del D.P.R. n. 68/1986 che prevede che, all'interno del comparto del personale degli enti pubblici non economici, rientra il personale degli ordini e dei collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali, confermando quindi l'appartenenza degli ordini alla categoria degli enti pubblici non economici, come presi in considerazione dall'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001;
- c) della sentenza della Corte di cassazione n. 21226/2001, riguardante la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, con la quale, pur escludendo la giurisdizione della Corte dei conti sugli ordini professionali, in quanto non gravanti sul bilancio dello Stato, si è stabilito, nel contempo, la natura indiscutibile di ente pubblico nazionale di detta Federazione. In particolare, la suddetta sentenza, richiamando precedenti pronunce, così recita: "la loro natura è quella di enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la qualificazione del patrimonio dell'ente"; e ritenendo peraltro, in dissenso da autorevole parere legale, che la qualificazione degli Ordini e dei Collegi professionali, oltre che come Enti Pubblici non Economici, anche come Enti Associativi non esclude l'applicazione ad essi delle disposizioni anticorruzione, e che i rapporti di lavoro del personale degli Ordini e dei Collegi professionali integrano, ove possibile, un rapporto di pubblico impiego.



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona

- d) di quanto contenuto nella Legge 11 gennaio 2018, n. 3 che qualifica l'Ordine delle Professioni Infermieristiche come Ente di Diritto Pubblico sussidiario dello Stato;
- e) della delibera del 3 agosto 2016, n. 831 sulla Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 contenente un'intera sezione dedicata agli Ordini e Collegi, deliberava di ritenere applicabili le disposizioni di Prevenzione della Corruzione di cui alla Legge 190/2012 agli Ordini e ai Collegi Professionali, con obbligo della predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, del Piano Triennale della Trasparenza e del Codice di Comportamento del Pubblico Dipendente, di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di adempimento degli obblighi in materia di Trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e del rispetto dei divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs. 39/2013.

1.1. NORMATIVA

Il Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del triennio 2025 – 2027 (PTPCT 2025 – 2027) adottato dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona, è stato predisposto in conformità alla seguente normativa, tenuto conto delle peculiarità degli Ordini Professionali quali Enti Pubblici non Economici a base associativa e del criterio dell'applicabilità espresso dall'art. 2 bis, co. 2 del D.lgs. 33/2013.

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, introdotta nell'ordinamento italiano in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, recante “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. • d.lgs 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità e trasparenza
- d.lgs. 8 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”
- d.lgs 50/2016 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- d.lgs 97/2016: Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
- aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione con Determinazione n. 12 del 28/10/2015
- Piano Nazionale Anticorruzione con la determinazione n. 831 del 03/08/2016
- aggiornamento PNA 2017 con delibera n. 1208 del 22/7/2017
- aggiornamento 2018 al PNA con delibera n. 1074 del 21/11/2018
- Aggiornamento 2019 al PNA con delibera n. 1064 del 13 Novembre 2019
- Semplificazioni per ordini e collegi professionali dopo delibera ANAC 777/2021



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona

- **In base al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 Tab. 2 gli ordini professionali non sono tenuti ad adottare il PIAO secondo le più recenti normative in materia di trasparenza e anticorruzione .**
- **Delibera n.777 del 24 novembre 2021. Oggetto “delibera riguardante proposte di semplificazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali.**

2. Responsabile per la prevenzione della corruzione

Ai fini della predisposizione e dell’attuazione del Piano, il Comitato ha individuato, ai sensi dell’art. 17 della L. 190/2012, il Referente/Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Tale figura con il Responsabile della Trasparenza e si occupa di vigilare e garantire l’applicazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e di quello della Trasparenza, nonché il rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti e delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità.

Nell’organigramma di questo Ordine non è attualmente previsto un Dirigente. Il referente/responsabile all’interno dell’OPI Ancona designato con delibera n. 90/2024 è il consigliere Commissione d’Albo Dott.ssa Simona Cinaglia.

La scelta del responsabile è stata effettuata nel rispetto dei criteri indicati dalla L. 190/12, dal P.N.A. e dai provvedimenti regolatori del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Salute, tenuto conto delle specificità e del ristretto apparato organizzativo dell’Ordine.

I destinatari del PTPC e dell’attività del RPC sono:

- Il Consiglio Direttivo dell’OPI di Ancona
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il personale amministrativo dell’OPI di Ancona
- gli iscritti all’Albo dell’OPI di Ancona
- chi ha rapporti contrattuali o d’incarico con l’OPI di Ancona

E’ fatto obbligo a tutti i destinatari prendere visione del suddetto PTPCT, attenersi alle disposizioni ad esso contenute osservando le indicazioni definite per ogni destinatario e segnalare al RPT ogni violazione o miglioramento da apportare al PTPCT che dovranno essere portate all’attenzione del consiglio Direttivo, alla prima riunione dello stesso. Il Piano potrà essere oggetto di future integrazioni e/o modifiche, in considerazione delle eventuali esigenze che si renderà necessario soddisfare e di eventuali sopravvenute normative di legge e/o regolamentari.

3. Contesto organizzativo OPI Ancona

Le finalità e gli obiettivi del Piano sono comuni sia all’organo centrale sia alle articolazioni periferiche, le quali anzi presentano, in considerazione della necessità di gestire anche l’Albo, ulteriori profili di rischio. Per l’ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona, si individuano le seguenti finalità:

- prevenire la corruzione e l’illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell’Ordine di Ancona al rischio di corruzione;



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona

- evidenziare e valutare delle aree nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, sia tra le attività espressamente indicate dalla Legge 190/2012 (art. 1.16), sia fra quelle specifiche dell'Ordine; • l'indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- garantire l'idoneità, etica ed operativa, del Personale chiamato ad operare nei settori sensibili;
- l'applicazione delle norme sulla trasparenza;
- l'applicazione delle norme sulle inconferibilità e le incompatibilità;
- l'applicazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti.

Il Consiglio Direttivo ritiene necessario munirsi dello strumento richiesto dalla legge e dall'ANAC al fine prevenire la corruzione.

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche è un ente di diritto pubblico non economico istituito e regolamentato da apposite leggi. Le attività svolte dall'Ordine sono le seguenti:

- rappresenta l'Albo professionale di Infermieri e Infermieri Pediatrici;
- tutela il cittadino/utente che ha il diritto di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo di studio abilitante e degli altri requisiti necessari;
- rappresenta la categoria professionale presso le istituzioni pubbliche e private;
- tutela gli infermieri iscritti all'albo nella loro professionalità esercitando il potere di disciplina e di difesa degli interessi dei professionisti, contrastando l'abusivismo, vigilando sul rispetto del codice deontologico, esercitando il potere tariffario e le attività connesse, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l'informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale. I principali processi amministrativi sono connessi alle attività istituzionali, delineate dalle leggi istitutive, e riguardano:
- le procedure elettorali del Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti (CRC) e delle Commissioni d'Albo (COA)
- l'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo da parte del Consiglio Direttivo;
- la designazione dei rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale;
- il concorso presso FNOPI nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che interessano la categoria; direttive di massima per la soluzione delle controversie e/o problematiche emergenti nel contesto lavorativo in cui opera l'infermiere;
- l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei componenti degli iscritti all'Ordine.
- l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei dipendenti dell'Ordine.

I principali processi di tipo amministrativo-gestionale, contabile e contrattuale riguardano:

- i compensi sono a solo titolo di rimborso per i componenti del Consiglio Direttivo, della Commissione d'Albo Infermieri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- le prestazioni istituzionali (organi di stampa e comunicazione istituzionale, commissioni istituzionali nazionali, aggiornamento professionale e organizzazione eventi, promozione della figura professionale dell'infermiere);
- le uscite per il funzionamento degli Uffici relative alle utenze, al materiale di cancelleria, alla pulizia degli uffici,
- alla manutenzione delle apparecchiature, alle assicurazioni e per altre attività amministrative;



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona

- le uscite per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi relative alle consulenze amministrative e fiscali, legali e informatiche e alle acquisizioni di software;
- le uscite per l'acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e di immobilizzazione tecniche.
- le prestazioni istituzionali (organi di stampa e comunicazione istituzionale, commissioni istituzionali nazionali, aggiornamento professionale e organizzazione eventi, promozione della figura professionale dell'infermiere).

Tutta l'attività è sovvenzionata dalle quote degli iscritti che l'Ordine stabilisce in rapporto alle spese di gestione della sede, al programma di iniziative (corsi, informazione, rivista, consulenza legale, ecc.) e alla quota da versare alla Federazione Nazionale per finanziare le iniziative centrali.

L'Ordine degli Infermieri di Ancona è composto dall'Assemblea degli iscritti, composta da tutti gli iscritti, dal Consiglio Direttivo (CD), dalla Commissione d'Albo Infermieri ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Ordine
 2. la Commissione d'Albo è l'organo di consultazione elettorale di tutti gli iscritti
 3. il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo e revisione dell'amministrazione contabile.
- Le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere sono assegnate tra i componenti dell'Ordine.
 - Il presidente ha inoltre la rappresentanza dell'Ordine provinciale ed è membro di diritto del Consiglio Nazionale.
 - Le cariche di presidente, vicepresidente e segretario sono assegnate anche nella Commissione d'Albo Infermieri.
 - La carica di presidente dei Revisori dei Conti è affidata ad un consulente esterno

4 - PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il presente Piano è stato approvato dal Consiglio direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona con delibera n° 3 del 13/02/2025 su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione come sopra designato.

Il presente Piano, che entra in vigore successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'OPI di Ancona, ha validità triennale e dovrà essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, L. 190/2012 e successiva delibera ANAC 1310 del 28/12/2016. La pubblicazione sul sito nella sezione amministrazione trasparente dovrà essere fatta entro il mese successivo. Il PTPC e gli aggiornamenti devono essere sottoposti prima dell'adozione definitiva alla consultazione online sul sito istituzionale dell'Opi di Ancona www.opiancona.it

Il RPCT può proporre modifiche al presente documento nel caso in cui ritenga si possano verificare circostanze volte a ridurre l'idoneità del piano e prevenire il rischio di corruzione o limitare la sua efficace attuazione, in base alle esigenze atte a soddisfare sopravvenute normative di legge e/o regolamenti.

I destinatari del PTPCT e dell'attività del RPCT sono:



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona

- il Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona
- la Commissione d'Albo Infermieri
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il personale amministrativo dipendente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona
- gli iscritti all'albo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona
- detentori di rapporti contrattuali o d'incarico con l'OPI di Ancona.

È fatto obbligo a tutti i destinatari prendere visione del suddetto.

5 - AREE MAGGIORMENTE A RISCHIO CORRUZIONE

Esigenza del presente Piano è individuare le attività con più elevato rischio di corruzione, per poter attivare per esse specifici accorgimenti e verificarne l'adeguato livello di trasparenza ai sensi del vigente Regolamento. Il PNA interviene nel processo di mappatura delle aree di rischio degli Ordini e fornisce tre macro categorie di rischi specifici rinvenibili nella realtà ordinistica. Le macro categorie vanno declinate da Ente a Ente e non sono esaustive.

AREE DI RISCHIO SPECIFICO DEGLI ORDINI

- Formazione professionale continua
- Rilascio di pareri di congruità
- Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

L'art. 1.9 lett. A) L. 190/2012 individua le seguenti macro aree:

1. Autorizzazione o concessione
2. Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e di quanto intervenuto con D.Lgs. 4 ottobre 2018 n. 113 convertito con modifiche in Legge 1° dicembre 2018 n. 132 vigente dal 3 dicembre 2018 e comunicato con nota circolare n. 2/2019 del 17 gennaio 2019 dalla FNOPI
3. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati
4. Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressi di carriera
5. Compensi per incarichi istituzionali
6. Gruppi di ricerca, di studio e di Lavoro
7. Formazione professionale continua
8. Rilascio di pareri di congruità
9. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Rispetto ad esse, il PNA, ha individuato le aree e sotto aree di rischio per tutte le Amministrazioni:



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona

Area DI RISCHIO PERSONALE:

1. Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro: individuazione del bisogno, valutazione della modalità di reclutamento, indizione e gestione procedura competitiva.
2. Progressioni di carriera
3. Conferimenti incarichi di collaborazione: accertamento dei presupposti, individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi.

Per frequenza ed impatto il rischio è sostanzialmente inesistente atteso che l'OPI di Ancona ha in organico due risorse a tempo indeterminato, e nessun dirigente. Il reclutamento, ove è necessario, avviene con procedure ad evidenza pubblica, mentre l'avanzamento è deliberato rispettando scrupolosamente il CCNL di settore. L'assunzione di nuovo personale prevede una procedura di concorso pubblico, con pubblicazione del relativo bando, oltre che, ove legalmente previsto, anche sul sito istituzionale OPI Ancona.

Area DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI: affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Processo di individuazione del bisogno (programmazione)
2. Processo di individuazione dell'affidatario
3. Processo di contrattualizzazione
4. Processo di verifica di esecuzione

La necessità di rispettare la normativa di gara, nonché l'eventuale supporto di professionisti rende, di nuovo, il rischio poco rilevante. Nell'ambito dei lavori, servizi e forniture, l'OPI di Ancona, ove si tratti di contratti sopra soglia (oltre € 150.000,00) procede con delibera a contrarre e successiva pubblicazione di bando. Per i contratti inferiori, si applica il nuovo testo del "D.lgs. n. 36/2023 Nuovo codice degli appalti", così come modificato dal suindicato "Decreto Correttivo" relativo a contratti sotto soglia che prevede affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore a € 143.000,00 IVA esclusa, possa avvenire, con procedura semplificata in deroga a quella ordinaria, tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di due o più operatori economici. Quindi, anche per i contratti sotto soglia, viene comunque sempre rispettato l'obbligo della trasparenza richiedendo come da norma sopra citata, sempre almeno preventivo, e valutando i criteri di economicità ed affidabilità.

Parimenti, in ottemperanza al vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente vengono dati in affidamento diretto, fino alla fine del mandato elettorale di questo Consiglio Direttivo, anno 2024, le seguenti consulenze:

1. Consulente legale
2. Consulente amministrativo e contabile
3. Impresa pulizie
4. Consulente informatico
5. Affidamento servizi antincendio



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona

6. Servizi di riscossione PAGO PA

Area RISCHI PECULIARI ORDINE PROFESSIONALE INFERMIERISTICO (TAB.1)

▪ PROVVEDIMENTI TIPICI

1. Processo di iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa
2. Processo concessione esoneri dall'attività formativa
3. Processo concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi
4. Processo di riconoscimento di titoli conseguiti all'estero

▪ ELEZIONI DELL'ORDINE

1. Processo di indizione
2. Processo costituzione seggi
3. Processo spoglio
4. Processo insediamento

▪ INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE

1. Processo affidamento incarico esterno ai dipendenti
2. Processo affidamento incarico esterno a Consiglieri

▪ GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE

1. Processo gestione entrate
2. Processo gestione morosità
3. Processo approvazione bilancio preventivo e consuntivo
4. Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte Consiglieri

▪ AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

1. Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie
2. Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo
3. Processo individuazione professionista legale per patrocinio o rappresentanza



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona

TAB.1 RISCHI PECULIARI OPI

TIPO DI PROVVEDIMENTO	1. INIZIATIVA	2. ISTRUTTORIA	3. INTEGRAZIONI
AMMINISTRATIVO		<ul style="list-style-type: none"> ▪ comunicazione avvio del Procedimento, ▪ nomina Responsabile del Procedimento, ▪ azioni/atti amministrativi all'interno di Procedimenti Amministrativi, ▪ riunioni, ▪ commissioni, ▪ altro 	<p>DI EFFICACIA</p> <p>(es. notifica; albo legale on line; ...) ove previste da Leggi e Regolamenti</p>
ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	Istanza di parte	<ul style="list-style-type: none"> • Fase istruttoria: verifica di correttezza formale, verifica circa l'interesse sostanziale all'accesso, comunicazione avvio del Procedimento all'interessato e agli eventuali contro interessati • Reperimento documento amministrativo e controllo eventuali cause ostative • Fase decisoria: Provvedimento finale di accoglimento, non accoglimento o differimento. • Termine conclusione: 30 giorni 	Istanza - eventuale pagamento diritti segreteria
TRASFERIMENTO VERSO ALTRI ORDINI	Iscritti Albo	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione del Responsabile del Procedimento • Verifica della motivazione della richiesta: attestare la regolarità della posizione dell'Iscritto per quanto riguarda i carichi pendenti del casellario giudiziale, di essere in regola con il pagamento delle tasse e di non avere procedimenti disciplinari in corso/sospesi • Provvedimento finale di trasmissione fascicolo all'Ordine accogliente 	Aggiornamento albo
ISCRIZIONE	Infermieri richiedenti iscrizione	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione del Responsabile del Procedimento • Fase iniziativa: Domanda da parte del Professionista • Fase istruttoria: Commissione d'Albo Esame della domanda 	<p>Verbale COA proposta iscrizione</p> <p>Delibera di iscrizione o di mancata iscrizione</p>

		secondo i criteri fissati dalla Legge, con verifica dei dati <ul style="list-style-type: none"> • autocertificati, attestare la regolarità della posizione del richiedente l'iscrizione per quanto riguarda i <u>carichi pendenti del casellario giudiziale</u> • Fase pre –decisoria: in caso di provvedimento negativo, convocazione dell'Interessato • Fase decisoria: adozione della Delibera di iscrizione (termine di conclusione del provvedimento novanta giorni) • Possibilità di reinscrizione nei casi previsti dalla Legge 	Iscrizione Albo conassegnazione di numero di posizione
CANCELLAZIONE DALL'ALBO	Iscritti Albo	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione del Responsabile del Procedimento • Fase iniziativa: domanda da parte del Professionista per cessata attività – per trasferimento. D'ufficio: per morosità – per decesso – per radiazione, per pensionamento. • Fase istruttoria: Esame della domanda secondo i criteri fissati dalla Legge nei casi di istanza da parte dell'Interessato , nei restanti casi procedura d'ufficio. • Fase decisoria: adozione della decisione. • Possibilità di ricorso per i casi di radiazione e morosità; • Possibilità di reinscrizione nei casi previsti dalla Legge 	Delibera di cancellazione – variazione Albo
CONCESSIONE LOCALI A TERZI	Soggetto privato	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione del Responsabile del Procedimento • Fase dell'iniziativa: richiesta di parte • Fase istruttoria: <ul style="list-style-type: none"> - Accertamento della disponibilità dei locali - finalità della richiesta - esame del Regolamento Interno • Fase pre decisoria: in caso di provvedimento negativo, comunicazione di preavviso di provvedimento sfavorevole • Fase decisoria: Adozione della decisione entro 30 giorni 	Delibera di concessione/ non concessione e lettera di comunicazione Valutazione collegiale Organo Direttivo
SCELTA DEL CONTRAENTE	Responsabile Unico del	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione Responsabile del Procedimento (RUP) 	Delibera di aggiudicazione – lettera di assegnazione

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	Provvedimento (RUP)	<ul style="list-style-type: none"> • Fase dell’iniziativa: necessità da parte dell’Ordine di procedere all’acquisto di beni o servizi; • Fase dell’istruttoria: individuazione delle ditte, richiesta delle offerte, elaborazione del verbale del RUP, • Fase pre-decisoria: in caso di provvedimento negativo alle altre ditte non aggiudicatari • Fase decisoria: delibera di aggiudicazione – lettera di assegnazione incarico – codice CIG e Codice univoco ufficio – antimafia – oppure acquisto mediante Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione 	incarico – codice CIG e Codice univoco ufficio – antimafia – oppure acquisto mediante Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA)– contratto per acquisto di fornitura di beni e servizi e per prestazioni d’opera
ESAMI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA	Richiedenti	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione del Responsabile del Procedimento • Fase dell’iniziativa: richiesta da parte del Professionista, recepimento della richiesta e differimento della pratica a Commissione esterna • Fase dell’Istruttoria: verifica della documentazione 	<p>Rilascio del certificato di superamento esame ovvero mancato rilascio del certificato.</p> <p>Delibera di Iscrizione all’Albo. Comunicazione al Ministero della Salute, Ordini ed Enti del superamento/mancato superamento dell’Esame</p>
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE	Iscritto all’Albo	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione del Responsabile del Procedimento • Fase dell’iniziativa: richiesta da parte del professionista; con liberatoria privacy. • Fase dell’istruttoria: verifica certificato di attribuzione del numero di partita IVA – iscrizione alla cassa ENPAPI, autorizzazione alla pubblicità sanitaria; liberatoria privacy Regolamento UE 679/2016. • Fase decisoria: delibera di autorizzazione di pubblicità sanitaria (targa, ecc.) se richiesta 	Delibera di autorizzazione di pubblicità sanitaria (targa, ecc.) se richiesta.
DESIGNAZIONE COMPONENTE ESAMI DI STATO CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA	Università	<ul style="list-style-type: none"> • Fase dell’iniziativa: richiesta da parte dell’Università; • Fase dell’istruttoria: individuazione di membri effettivi e di membri supplenti; • Valutazione del RPCT di eventuale incompatibilità e inconferibilità; • Fase decisoria: conferimento incarico e segnalazione all’Università 	Atto deliberativo del Consiglio Direttivo con pubblicazione nominativi



Ordine delle Professione Infermieristiche di Ancona

6 - FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

L'OPI di Ancona organizza corsi di formazione aperti ai propri iscritti.

La programmazione dei corsi di formazione viene resa nota mediante la pubblicazione sul sito istituzionale. Ogni singolo corso di formazione prevede la presenza di un componente del "gruppo formazione", il quale stabilisce modalità di partecipazione al corso e ne cura l'organizzazione. In particolare i relatori coinvolti verranno selezionati secondo criteri di conoscenza, capacità, competenza, disponibilità ed economicità.

Verrà richiesto ai relatori/collaboratori individuati, l'autocertificazione dell'iscrizione all'Albo se prevista dal ruolo professionale e l'autocertificazione di assenza di incompatibilità e/o conflitti di interesse. **Ogni attività che prevede un impegno economico viene deliberata in Consiglio Direttivo.**

Possibili eventi rischiosi in materia di formazione professionale;

- 1) alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- 2) mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- 3) mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- 4) mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione; 5) inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine.

POSSIBILI MISURE PREVENZIONE RISCHI:

- a) controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- b) introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dell'Ordine preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito
- c) controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;

TRATTAMENTO DEL RISCHIO; si compone di due fasi.

A. Individuazione

B. Programmazione delle misure considerate come "interventi organizzativi

È un'attività congiunta tra RCPT e Consiglio Direttivo. Posto poiché le misure di prevenzione potrebbero richiedere investimenti di risorse umane ed economiche. Il controllo delle misure è attività del RPCT.



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona

7 - CODICI DI COMPORTAMENTO

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo e i Dipendenti devono rispettare il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e quello della Federazione Nazionale.

Ogni violazione del Codice di Comportamento dovrà essere segnalata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dovrà da questi essere portata all'attenzione del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile dello stesso. In concerto con il Codice di Comportamento dei Dipendenti, l'RPCT sostiene che nell'individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, sia utile una riflessione relativa alle ricadute di tali misure in termini di doveri di comportamento. Una violazione degli obblighi di comportamento genera un grave danno all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.

8 - ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

La legge 190/2012 prevede quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, la rotazione degli incarichi degli Uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

1. Se, infatti, è senz'altro vero che l'alternanza tra soggetti decidenti riduce il rischio di situazioni particolari tra amministrazioni ed utenti fino a veri e propri privilegi ed aspettative, è per altro verso lo stesso Piano Nazionale Anticorruzione a precisare che, nei casi di amministrazioni di ridotte dimensioni e numero limitato di personale, la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini.

2. Il D.L. 39/13 elenca le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Il Consiglio Direttivo, tramite il responsabile della prevenzione e della corruzione, facendo ampio non meno che legittimo uso della richiesta di autocertificazione e di autodichiarazione degli interessati a termini di legge, intende verificare la sussistenza delle condizioni ostative in capo ai dipendenti ed ai soggetti cui intende conferire incarichi. Ove, all'esito della verifica, risultasse la sussistenza di una o più condizioni ostative, il Consiglio conferirà l'incarico ad altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Il Consiglio verifica, anche successivamente al conferimento dell'incarico, l'insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, in modo da attuare un costante monitoraggio del rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità.



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona

9 - TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d.lgs. n.165 del 2001, l'art. 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. Tale disposizione prevede che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato". L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione e nella quale le stesse sono state poste in essere.

La disposizione prevede quindi:

1. la tutela dell'anonimato;
2. il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
3. la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso, fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di svelare l'identità del denunciante. Qualsiasi forma di segnalazione e comunicazione di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, potranno essere fatte pervenire direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione in qualsiasi forma. Il RPC assicurerà la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti. Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal Responsabile della prevenzione della corruzione, anche per le attività poste in essere in relazione al suo ordinario lavoro d'ufficio, le comunicazioni dovranno essere indirizzate all'ANAC.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della Legge 190/2012, il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona

corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima, in ogni caso il RPCT prenderà in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni, relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

L'Autorità Nazionale Anticorruzione è competente a ricevere (ai sensi dell'art. 1, comma 51 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 19, comma 5 della Legge 11 agosto 2014, n.114) segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. In attuazione a queste disposizioni normative l'ANAC ha quindi aperto un canale privilegiato a favore di chi, nelle situazioni di cui si è detto, scelga di rivolgersi all'Autorità e non alle vie interne stabilite dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza.

È perciò istituito un protocollo riservato dell'Autorità, in grado di garantire la necessaria tutela del pubblico dipendente, assicurando la riservatezza sull'identità del segnalante e lo svolgimento di un'attività di vigilanza, al fine di contribuire all'accertamento delle circostanze di fatto e all'individuazione degli autori della condotta illecita. Le segnalazioni dovranno essere inviate all'indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it

Il dipendente/collaboratore che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione che valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al soggetto che ha operato la discriminazione affinché valuti tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione.

LE SEGNALAZIONI POSSONO ESSERE EFFETTUATE ON LINE O ATTRAVERSO SMS AL NUMERO 3440202748.